



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LX - n.1 - Ancona Gennaio 2014

Agricoltura 2013: tendenze dell'economia italiana

Sicuramente il 2013 è stata un'annata difficile. Le varie calamità naturali che si sono succedute (l'agricoltura è l'unica attività produttiva che soggiace, anche in maniera rilevante, alle variazioni climatiche) hanno determinato un'evoluzione negativa nel valore aggiunto e nell'occupazione.

Solo nel commercio estero agroalimentare si registrano elementi di positività. In ogni caso, pur con alcune cautele evidenziate secondo le prime stime di Eurostat, il 2013 appare come un'annata di ripresa del reddito agricolo per addetto che salirà di quasi il 9%, una delle percentuali di crescita più rilevanti di tutti i Paesi partner.

Nei primi nove mesi dell'anno, il valore aggiunto agricolo è sceso dell'1,4%. E' an-data sicuramente meglio del comparto industria (che comprende le costruzioni): -3,7% e del totale dell'economia nazionale che ha marcato sino a settembre un -2,2%. Tuttavia il dato negativo si somma ad una serie di cali che durano ormai da troppi anni e che evidenziano un calo di produttività che va sanato quanto prima.

Gli occupati registrano una diminuzione, anche a causa dell'andamento climatico sta-

gionale negativo, certamente in alcuni comparti. Gli occupati agricoli nei primi nove mesi dell'anno sono scesi del 4,3% in complesso e del 3,3% gli occupati dipendenti. In entrambi i casi si tratta di un andamento peggiore dell'evoluzione, già negativa, dell'occupazione del totale dell'economia nazionale.

Spiace soprattutto rilevare che il dato sull'evoluzione del numero degli occupati di-pendenti, almeno sino a settembre, praticamente annulla il brillante aumento di +3,6% di occupati dipendenti del settore agricolo che si era registrato nel 2012 e che aveva fatto scommettere su una inversione di tendenza strutturale, che al contrario dovremo attendere..

L'export è il dato sicuramente positivo che lascia ben sperare. Nei primi dieci mesi dell'anno l'export agricolo (+3,4%) e agroalimentare nel complesso (agricolo più trasformati: +5,5%) sono cresciuti e hanno registrato performance decisamente migliori dell'export nazionale complessivo che è diminuito dello 0,2% da gennaio ad ottobre. Cresce costantemente la quota di export agroalimentare sul totale che è passata dall'8% nel 2011 all'8,5 % nel 2013.

SOMMARIO

APERTURA

- Agricoltura 2013 pag. 1

ECONOMICO

- Commercializzazione olio di oliva pag. 2,3
- PAC: titoli storici al 31 dicembre 2014 pag.10

SICUREZZA SUL LAVORO

- INAIL: finanziamenti alle imprese pag. 4,5
- Adempimenti imprese agricole pag. 12

FISCALE

- Legge di Stabilità 2014 pag. 6,9
- Pagamenti bancomat pag. 11
- Riduzione 15% carburante agricolo pag. 11

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



Commercializzazione olio di oliva

Reg. UE n. 299/2013 - Disposizioni attuative

Agea ha emanato la circolare prot. n. ACIU.2013.1110 del 24/12/2013 nel quale fornisce le disposizioni attuative per la Commercializzazione olio di oliva ai sensi del Reg. UE n. 299/2013.

Il MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale DG – PIUE con circolare n. 7524 del 20 dicembre 2013, ha emanato le modalità applicative delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 299/2013 che modifica il Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di controllo ad essi attinenti.

Con il predetto regolamento

n. 299\2013 vengono fornite **direttive generali, applicabili a partire dal prossimo 1° gennaio 2014, in materia di controlli di conformità degli oli d'oliva posti in commercio e lotta alle frodi alimentari** (art. 2 bis - Reg. (CEE) n. 2568/91).

Viene inoltre stabilito l'obbligo di tenere dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d'oliva ed olio di sansa, per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono tali prodotti ai fini dell'esercizio della loro professione o a fini commerciali, dalla fase dell'estrazione al frantoio fino all'imbottigliamento incluso (art.7 bis Reg. (CEE) n. 2568/91).

Il decreto ministeriale in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recante disposizioni attuative delle specifiche prescrizioni regolamentari prevede che i registri di carico e scarico siano tenuti con modalità telematiche nell'ambito del SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale).

Nelle more della pubblicazione del citato decreto edell'attivazione delle funzionalità telematiche definitive **l'AGEA disciplina con la presente circolare le procedure della tenuta del "registro provvisorio" così come previsto dalla succitata circolare del MIPAAF a far data del 1° gennaio 2014 .**



SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti obbligati alla tenuta del **"registro provvisorio"** sono quelli definiti dalla circolare del MIPAAF n. 7524 del 20 dicembre

2013:

a) «frantoi»: imprese che esercitano l'attività di molitura delle olive;

b) «imprese di condizionamento»: imprese che procedono al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a)

e b), e ai punti 3 e 6 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) «commercianti di olio sfuso»: chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) «raffinerie»: imprese con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'Allegato XVI del regolamento (CE)

e) n. 1234/2007;

f) «contoterzisti»: coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi;

g) «sansifici»: imprese che lavorano la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio.

I soggetti esonerati dall'obbligo in questione sono quelli che detengono esclusivamente oli:

a) utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del Reg. UE n. 29/2012 (ad esempio conserve sott'olio, prodotti dolciari e da forno, etc.);

b) destinati ad usi non alimentari (ad esempio all'industria cosmetica; alla produzione di energia, etc.)

c) destinati all'autoconsumo;

Soggetti obbligati alla tenuta del "registro provvisorio": Iscrizione al SIAN - Portale dell'olio d'oliva

Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del citato registro sono tenuti ad iscriversi al SIAN.

Tenuta del "registro provvisorio" obbligatoriamente in modalità telematica

Le registrazioni devono essere effettuate entro il 10 del mese

successivo a quello a cui le stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che non è possibile dopo tale data effettuare modifiche ai dati registrati.

Sono tenuti alla compilazione del registro provvisorio tutti i soggetti che detengono/movimentano:

- olio extravergine di oliva,
- olio di oliva vergine,
- olio di oliva lampante,
- olio di oliva raffinato,
- olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini),
- olio di sansa di oliva greggio,
- olio di sansa di oliva raffinato,
- olio di sansa di oliva.

Si precisa che l'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche:

• gli oli assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP di cui all'art. 7 comma 2 del DM del 10/11/2009 n. 8077.

• gli olivicoltori di cui all'art. 7 comma 3 del DM del 10/11/2009 n. 8077 (ovverosia olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda molite, presso il frantoio o di terzi) per i quali decade l'esenzione

Gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico

di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, esclusivamente per le movimentazioni degli oli classificati DOP/IGP e degli oli di oliva lampanti, possono scegliere se effettuare le relative registrazioni direttamente nel predetto registro telematico (in quanto già implementato con tali classificazioni) oppure provvedere per tali oli alla compilazione mensile del registro provvisorio.

Al riguardo si precisa che l'opzione scelta deve essere mantenuta per l'intero periodo transitorio di registrazione dei carichi e scarichi.

Le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 potranno essere effettuate entro il 10 marzo 2014. Il registro provvisorio sarà disponibile agli operatori a far data dal 14 febbraio 2014.



INAIL: bando “Finanziamenti alle imprese”

Si segnala che INAIL tramite apposito comunicato nella Gazzetta ufficiale del 20 dicembre 2013 n. 298 (S.O n 85) ha emanato “l’Avviso pubblico 2013 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”

l’Avviso 2013 finanzia interventi indirizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ricadenti in una delle seguenti tipologie:

- 1) progetti di investimento;
- 2) progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;
- 3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del decreto legislativo 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Risorse finanziarie e ripartizione a livello regionale

Le risorse finanziarie complessive destinate ai contributi per l’anno 2013 sono pari a 307.359.613 euro, ripartiti in budget regionali, come di seguito riportato, in funzione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni.

Le imprese, anche individuali, ubicate nel territorio nazionale iscritte alla CCIAA per partecipare all’Avviso 2013, qualora in possesso dei requisiti previsti nel

paragrafo 4 degli Avvisi regionali già pubblicati nel sito dell’Inail, dovranno presentare la domanda in modalità telematica con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

A partire dal 21 gennaio 2014 verrà aperta la procedura informativa nel portale **www.inail.it** – servizi on line per caricare i progetti secondo le modalità indicate negli Avvisi regionali.

Contenuti generali degli Avvisi Regionali

Gli Avvisi regionali confermano anche quest’anno la procedura valutativa a sportello e le limitazioni della normativa comunitaria legate all’applicazione “de minimis”.

Requisiti dei destinatari

Per quanto attiene al regime di “de minimis” per il settore dell’agricoltura, gli Avvisi regionali prevedono che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa del settore non deve superare i 7.500, 00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, salvo eventuale aggiornamento. Si ricorda che quest’ultimo regolamento, così come previsto in precedenza, considera ammissibili al “de minimis” relativo alle imprese di qualsiasi settore (200.000 euro) anche il comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (anche se non sono

considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l’imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione), nonché le altre attività diverse da quelle agricole, come ad esempio l’agriturismo e la produzione di energia.

Progetti ammessi a contributo

Gli allegati 1, 2 e 3 degli Avvisi regionali, uno per ciascuna delle tre tipologie di progetto, contengono i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, l’elencazione delle spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima nonché i parametri ed i relativi punteggi circa il raggiungimento della soglia di ammissibilità. In particolare, per quanto riguarda la linea di finanziamento relativa agli INVESTIMENTI, gli Avvisi regionali precisano che il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti sempre legati alla riduzione/eliminazione della causa di infortunio o fattore di rischio indicato dall’impresa nel modulo di domanda on line. Nella domanda on line sarà possibile indicare un solo fattore di rischio, eventuali ulteriori spese, riferite a cause o fattori di rischio non indicate nella domanda, saranno decurtate dall’importo richiesto. La causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto

viene presentato deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi. Si sottolinea che gli interventi relativi alla messa in sicurezza dei trattori agricoli (ad esempio dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, telai di protezione e cinture di sicurezza) dovrebbero essere ricompresi nella linea di finanziamento relativa agli INVESTIMENTI.

Ammontare e spese ammesse a contributo

Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale, pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto al netto dell'IVA.

Viene precisato che è erogabile un contributo massimo pari a 130.000 euro ed ammissibile un contributo minimo pari a 5000 euro. Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, eventuali spese accessorie o funzionali, nonché spese tecniche entro i limiti precisati negli allegati all'Avviso. Le spese si devono riferire a progetti NON realizzati e NON in corso di realizzazione alla data dell'8

aprile 2014. Per cui eventuali obbligazioni contrattuali, con un soggetto terzo che dovrà realizzare il progetto, devono essere assunte posteriormente al 9 aprile 2014. Gli avvisi precisano anche le spese non ammesse a contributo, quali ad esempio DPI, automezzi e mezzi di trasporto su strada, impianti per abbattimento di emissioni, hardware e software di protezione informatica, mobili e arredi. Con particolare riferimento alle spese di acquisto/sostituzione dei mezzi d'opera installati sui mezzi di trasporto (es. braccio gru, piattaforme mobili di carico, ecc) oppure dei mezzi d'opera che possono circolare su strada (esempio i trattori, pale meccaniche, ecc), le stesse spese sono ammesse a contributo sempre che il loro acquisto determini miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori (cfr. nota 9 al paragrafo 8 degli Avvisi regionali).

Gli Avvisi disciplinano anche la percentuale di contributo riconoscibile in caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell'ambito del progetto.

Modalità di presentazione delle domande

A partire dal 21 gennaio 2014 e inderogabilmente fino alle ore 18 del giorno 8 aprile 2014, le imprese registrate hanno la possibilità di compilare la domanda, secondo una procedura informatica, di verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità pari a 120 punti, di salvare la domanda.

Termini di realizzazione del progetto

Il progetto ammesso a finanziamento deve essere

realizzato e rendicontato entro 365 gg dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo alla verifica della documentazione da parte di INAIL, con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 9 aprile 2014.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato a seguito della comunicazione dell'impresa via PEC ad INAIL della documentazione e a seconda della tipologia di progetto presentato, entro i termini previsti per la realizzazione del progetto. INAIL procederà all'istruttoria, chiedendo se necessario chiarimenti e integrazioni. In caso di esito positivo dell'istruttoria INAIL disporrà quanto necessario per l'erogazione del contributo. Per maggiori informazioni, accesso ai bandi regionali e relativa modulistica, nonché ai servizi di supporto e assistenza messi a disposizione dall'Istituto, si riporta di seguito il link al sito INAIL:

<http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/ImpFinanziamenti.html?anno=2013#wlpImpFinanziamenti>

Come già indicato, con successive comunicazioni si forniranno aggiornamenti in merito all'applicazione del nuovo Regolamento sul "de minimis" agricolo per il bando ISI 2013, nonché la tempistica e dettagli su ulteriori risorse che dovrebbero essere messe a disposizione dall'Inail per il miglioramento dei livelli di sicurezza nelle attrezzature utilizzate in agricoltura.



Legge di Stabilità 2014

Misure fiscali per il settore agricolo

Con la pubblicazione nella G.U. n. 302 della L. 27/12/2013 n. 147 diventano ufficiali le norme contenute **nella Legge di Stabilità per il 2014 che si compone di un solo articolo, suddiviso in 749 commi**. Qui di seguito, si fornisce un primo commento delle disposizioni che interessano la fiscalità delle imprese agricole, che sono state anche il frutto dell'intensa e costante azione sindacale confederale, al fine di contenere il peso di alcune misure e di ripristinare e/o mantenere determinati regimi agevolativi per il settore.

Imposta unica comunale (IUC) - art. 1 c. 639 - 708

Il nuovo tributo comunale si compone di tre tipi di imposte e tasse che hanno ad oggetto gli immobili: l'IMU, che ha come presupposto il possesso dell'immobile, la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) collegata alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali e la TARI (Tassa rifiuti) diretta al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

IMU (Imposta municipale propria)

Dopo le note vicende che hanno caratterizzato l'applicazione dell'IMU, l'imposta municipale propria continuerà ad applicarsi a regime, dal 2014, anche al

settore agricolo, in base alla disciplina stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (Decreto Monti), con alcune importanti novità contenute nella legge di stabilità 2014 che consistono:

a) nella riduzione dei moltiplicatori da applicare al reddito dominicale dei terreni, già rivalutato nella misura del 25%, da 110 a 75, relativamente ai terreni posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, di cui al comma 5 del predetto articolo 13, del D.L. n. 201/2011 (tra cui, si ricorda, sono comprese le società agricole in possesso della qualifica IAP e i soci delle società di persone, in possesso di una delle predette qualifiche, che continuano in qualità di soci a coltivare il fondo), mentre resta fermo il moltiplicatore di 135 negli altri casi;

b) **n e l l ' e s c l u s i o n e** dall'imposta dei fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2013, indipendentemente dalla loro ubicazione in comuni montani o parzialmente montani, che aveva caratterizzato l'esenzione per il 2012 e il 2013. Si ricorda, che al fine di individuare la categoria di detti immobili deve farsi riferimento all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 134/1994, in base al quale la strumentalità è riconosciuta in relazione al carattere oggettivo

dell'utilizzo del fabbricato per l'esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c., al di là delle qualifiche soggettive del titolare dell'impresa agricola (proprietario, affittuario, IAP, CD, ecc.).

L'imposta risulta, invece, dovuta per i fabbricati rurali abitativi a prescindere dal luogo di ubicazione. L'applicazione dell'IMU in base alle regole di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, rende, altresì salva, l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari ex art. 7, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992.

Le altre misure che riguardano, più in generale, l'IMU dal 2014 sono:

1) l'esclusione dall'imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, fatta eccezione per quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si ricorda che per abitazione principale s'intende l'immobile in cui è stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;

2) la possibilità per i comuni di equiparare all'abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti

sempre a condizione che non risulti locata; l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, con la limitazione che l'agevolazione opera fino a concorrenza della quota di rendita iscritta in catasto non eccedente il valore di 500 euro, ovvero nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro.

L'IMU non si applica, inoltre, agli immobili appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ai fabbricati destinati ad alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e agli immobili posseduti e non concessi in locazione dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, ecc.

A valere dall'anno 2013, l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 30 per cento del suo ammontare, per il 2013, e del 20 per cento a partire dal 2014. L'imposta non è deducibile, invece, dall'IRAP. Con effetto sempre dal periodo d'imposta 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione principale,

concorre alla base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento.

Infine, con apposita disposizione (art. 1, comma 728), è stabilita la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU relativa all'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell'imposta dovuta per il 2014, mentre, a norma del comma 680, per gli immobili per cui è stata disposta l'abolizione dal versamento della seconda rata dell'imposta 2013, di cui all'art. 1, c. 5, del D.L. n. 133/2013, è differito al 24 gennaio 2014 il termine, già fissato al 16 gennaio dello stesso anno, per il versamento nella misura del 40 per cento della differenza, tra l'aliquota stabilita dai comuni per il 2013 e quella di base statale (4 per mille per le abitazioni principali e 7,6 per mille per i terreni agricoli).

TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte, nonché di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile è la stessa dell'IMU (rendite catastali rivalutate, moltiplicatori, ecc.), mentre l'aliquota di base è pari all'1 per mille. I comuni possono ridurre l'aliquota fino ad azzerarla ovvero aumentarla con il limite per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non possono superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima stabilita per l'IMU (10,6 per mille o le altre minori aliquote previste per alcune tipologie di immobili) e, comunque, per il 2014, l'aliquota TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Sul punto, peraltro, sono state annunciate possibili modifiche a tale limite, che, a tutt'oggi, non hanno trovato riscontro normativo. L'aliquota per i fabbricati rurali strumentali non può eccedere, in ogni caso, la misura dell'1 per mille.

I comuni possono stabilire riduzioni ed esenzioni per talune



categorie di immobili tra cui i fabbricati rurali ad uso abitativo.

Soggetti passivi del tributo sono sia il titolare del diritto reale sull'immobile, sia, se diverso, l'occupante dello stesso. Quest'ultimo è tenuto al pagamento nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'importo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale sull'immobile.

TARI (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti)

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La disciplina ricalca quanto previsto dalle precedenti normative delle tasse sui rifiuti (TARES, TARSU, TIA) e, segnatamente, della TARES che ha trovato applicazione per l'anno 2013. Sul punto, ed in modo particolare, per quanto riguarda la misura delle superfici soggette alla tassa, le riduzioni e le esenzioni e l'assimilazione ai rifiuti urbani di determinate categorie di rifiuti prodotti in ambito agricolo, si rinvia alle apposite comunicazioni dell'Area ambiente ed energia confederale.

La legge di stabilità 2014 concede ai comuni un ampio spazio regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per la disciplina della IUC ed, in particolare, in materia di TARI e TASI per le quali è previsto che i comuni possano stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe,

la disciplina delle riduzioni tariffarie, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e l'individuazione dei servizi indivisibili.

Resta inteso che saranno fornite, dalla scrivente Area fiscale, le ulteriori informazioni che deriveranno dall'emanazione dei decreti attuativi e dai documenti di prassi da parte delle strutture competenti dell'amministrazione finanziaria, a cui le norme sui nuovi tributi rinviano per la disciplina di dettaglio, segnatamente in ordine agli aspetti dichiarativi e alle modalità di pagamento.

Reintroduzione del diritto di opzione per la determinazione del reddito agrario per le società agricole **art. 1, c. 36**

Il comma in esame abroga, a far data dall'entrata in vigore della Legge di stabilità 2014, e cioè dall'01/01/2014, i commi 513 e 514 della L. n. 228/2013 che avevano abrogato, a loro volta, con effetto dall'01/01/2013, i commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006, con i quali veniva concesso alle società agricole nella forma si Srl, Snc, Sas e cooperative, che rispettavano il requisito sostanziale dell'esercizio esclusivo delle attività agricole, ex art. 2135 del c.c., e quello formale dell'indicazione, nella ragione/denominazione sociale, della dizione "Società agricola",

di esercitare l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale, a norma dell'art. 32 del TUIR, nonché di considerare imprenditori agricoli le società, costituite da imprenditori agricoli, che svolgevano le attività connesse di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione esclusivamente sui beni ceduti dai soci. Peraltro, le stesse disposizioni consentivano alle società che avevano già esercitato l'opzione per il reddito catastale, entro il periodo d'imposta 2012, di "prolungare" anche per gli anni 2013 e 2014, l'applicazione della determinazione del reddito su base catastale.

L'abrogazione dei commi 513 e 514 dall'01/01/2014 (entrata in vigore della legge di stabilità), con il riacquisto di efficacia dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 dalla stessa data, producono, tuttavia, la conseguenza di non consentire alle società costituitesi nel corso del 2013 di poter accedere, in via di opzione, al regime catastale. Le stesse società potranno naturalmente procedere all'esercizio dell'opzione a valere dal periodo d'imposta 2014.

Con la modifica in esame si conferma la validità delle tesi sostenute della Confederazione circa l'illogicità di una discriminazione delle regole di determinazione dei redditi in funzione della forma giuridica di esercizio dell'impresa (individuale o collettiva). Un grande risultato da ascrivere sicuramente alla determinazione e continuità dell'azione sindacale

confederale in tutte le sedi competenti.

**Conferma
dell'agevolazione per
l'acquisto dei terreni
agricoli, ex PPC (piccola
proprietà contadina)
art. 1, commi 608 e 609**

Come già comunicato l'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 (Decreto sul Federalismo fiscale), ha disposto, a far data dall' 01/01/2014, l'applicazione, in luogo delle misure delle aliquote dell'imposte di registro vigenti per gli atti traslativi di beni immobili, di cui all'art. 1 della Tariffa - Parte prima allegata al T. U. dell'imposta di registro, di due sole aliquote pari al 9 per cento per tutti gli atti relativi ai beni immobili (compresi i terreni agricoli) e del 2 per cento per gli atti aventi ad oggetto la prima casa.

Nel contempo, il comma 4 dello stesso articolo 10 ha abrogato tutte le misure agevolative o di esenzione in vigore in materia di trasferimento dei predetti beni, inclusa l'agevolazione per l'acquisto di terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola, di cui all'art. 2, c. 4 bis, del D.L. n. 194/2009 conv. in L. n. 25/2010 (ex PPC).

Orbene, il comma 608 della legge in commento fa salva l'applicazione del suddetto art. 2, c. 4-bis, nel senso che rimane fermo per l'acquisto dei terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola, il trattamento tutt'ora vigente consistente nell'applicazione dell'imposta catastale dell'1 per

cento e dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, che per effetto dell'art. 26 del D.L. n. 104/2013 passano da 168 a 200 euro, a partire dall' 01/01/2014.

Il successivo comma 609 prevede, invece, a fissare l'aliquota dell'imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli IAP o CD nella misura del 12 per cento.

Tuttavia, deve ricordarsi che per effetto del suddetto art. 10, c. 4, del D.Lgs. n. 23/2011 vengono meno dal 2014 le agevolazioni previste per i trasferimenti di terreni agricoli nell'ambito di un compendio unico e nelle zone montane.

Rivalutazione del costo fiscale dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle quote societarie - art.1, c. 156

Sono riaperti i termini per la rideterminazione del costo dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle quote di partecipazione in società non quotate ai fini della determinazione della plusvalenze tassabili ex art. 67 del TUIR.

Più in particolare, la disposizione in commento, fissa all'01/01/2014 la data in cui i beni oggetto della rivalutazione devono risultare in possesso del contribuente e al 30/06/2014 quella entro la quale redigere la perizia ed effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva (pari al 4% per i terreni, per le aree edificabili e per le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate) ovvero della prima

rata dell'importo dovuto.

Si ricorda che con la riapertura dei termini è possibile rideterminare anche al "ribasso" il valore dei terreni già oggetto di una precedente rivalutazione, in caso di svalutazione del valore degli stessi, e che l'imposta dovuta sull'ultima rivalutazione è compensabile con quanto già versato, allo stesso titolo, in sede della precedente rivalutazione (v. sul punto circolare Ag. delle entrate n. 1/2013 e circolare confederale n. 14230 del 29/01/2013).

Come già detto in premessa, la presente circolare costituisce un prima informativa sulle norme più direttamente afferenti il settore agricolo, a cui seguiranno successive comunicazioni sulle disposizioni fiscali di carattere più generale contenute nella Legge di stabilità per il 2014.

*Nicola Caputo
Responsabile Fiscale Confagricoltura*



PAC: I titoli storici scadranno il 31 dicembre 2014

I titoli storici scadono il 31 dicembre 2014. I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015.

Il numero dei nuovi titoli sarà pari al numero di ettari ammissibili che saranno indicati al 15 maggio 2015 nella domanda unica.

Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti. Quali effetti avrà questo cambiamento per la zootecnia? Quale sarà il destino dei titoli speciali? Quale sarà il futuro dell'articolo 68?

Nella nuova Pac 2014-2020 non esisteranno più i titoli speciali, ma il loro valore contribuirà a formare il valore dei nuovi titoli. Il modello "irlandese"

Il passaggio ai nuovi titoli nel 2015 rischia di penalizzare eccessivamente gli agricoltori con i titoli di valore elevato.

Per evitare di penalizzare eccessivamente tali agricoltori, in Italia, l'opzione dominante è quella di applicare il cosiddetto modello "irlandese".

Il modello "irlandese" prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei titoli verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei titoli nel 2019. La scelta definitiva spetta agli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015.

Titoli in calo, ma come?

Un agricoltore che possiede titoli speciali dovrà presentare una domanda di "prima assegnazione" dei titoli al 15 maggio 2015. Il valore di tali titoli è destinato a diminuire, essendo al di sopra del valore medio nazionale/regionale. Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione. Tuttavia, nessun titolo potrà diminuire nel 2019 di

oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale, su cui bisogna prestare particolare attenzione. Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato in due modi:

1. a partire dai pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014;

2. a partire dal valore dei titoli detenuti dall'agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali. Se l'Italia dovesse optare per i "pagamenti percepiti", il valore dei titoli speciali incassati nel 2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il "portafoglio" dell'agricoltore di cui beneficerà negli anni successivi per effetto della convergenza. Se l'Italia dovesse optare per i "titoli detenuti", il valore dei titoli speciali, presenti nel Registro Titoli al 15.05.2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il "portafoglio" dell'agricoltore.

Via i titoli senza terra?

Le suddette disposizioni dimostrano che nella nuova Pac 2014-2020 non esisteranno più i titoli speciali ovvero i titoli senza terra. Tuttavia una norma potrebbe mantenere una sorta di titoli senza terra.

L'art. 38, par. 3, recita che gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali e non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione dei nuovi titoli all'aiuto. In altre parole, l'Italia potrebbe attivare un pagamento accoppiato alla produzione zootecnica che sostituisce i titoli speciali. Allo stato attuale, non c'è alcun pronunciamento da parte delle istituzioni italiane (Mipaaf, Regioni).

Art. 68 e Art. 38

L'art. 38 del nuovo regolamento sui pagamenti diretti prevede un sostegno accoppiato.

Gli attuali importi dei pagamenti dell'articolo 68 potranno essere importanti nel calcolo del valore unitario iniziale, se l'Italia dovesse optare per il criterio dei "pagamenti percepiti". In tale caso, il valore dei pagamenti dell'articolo 68, incassati nel 2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il "portafoglio" dell'agricoltore di cui beneficerà negli anni successivi per effetto della convergenza. Tuttavia occorre fare una precisazione. Nei "pagamenti ricevuti" rientrano i pagamenti dell'art. 68 (ad eccezione dei premi per le assicurazioni), purché i settori pertinenti non ricevano il nuovo sostegno accoppiato della Pac 2014-2020. Se in un settore il nuovo sostegno accoppiato 2014-2020 è inferiore a quello del 2014, gli Stati membri possono tenerne conto nel calcolo dei pagamenti ricevuti. In altre parole, se il settore della carne bovina usufruirà del sostegno accoppiato nella nuova Pac - ed è quasi certo che ciò avverrà - gli agricoltori non potranno utilizzare i pagamenti dell'art. 68 ai fini della convergenza.

Un esempio

L'agricoltore con titoli elevati tuttavia non deve commettere l'errore di calcolare la perdita massima del 30% sulla base dei "pagamenti ricevuti" nel 2014.

Infatti, il regolamento prevede una perdita massima del 30% sulla base del valore unitario iniziale, che è un valore relativo al 2015 e non al 2014. Per dare un'indicazione di massima, dalle simulazioni effettuate, risulta che un agricoltore con titoli elevati perde circa il 40-50% dei pagamenti ricevuti nel 2019 rispetto al 2014.

*Angelo Frascarelli
Terra e Vita – n.1/2014
4 gennaio 2014*

Pagamenti con bancomat: limite di 30 Euro

Fino al 30.06.2014 l'obbligo scatterà solo per i soggetti con fatturato superiore a 200.000€

Il ministero dello Sviluppo economico ha inviato nei giorni scorsi a Banca d'Italia il decreto attuativo in cui fissa a 30 Euro il limite, per imprese e professionisti, di accettare anche pagamenti effettuati con il bancomat. L'obbligo riguarderà, almeno fino al 30.06.2014, i soggetti con un fatturato – relativo all'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento- superiore a 200mila euro. Sarà eventualmente un successivo decreto ad individuare le modalità e i termini per gli altri soggetti, fino al 30 giugno. Per quanto riguarda l'obbligo di dotarsi del Pos, il testo del decreto fa intendere che saranno accettati strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella a "banda magnetica" o a "microchip". Nonostante questo intervento, appare difficile rispettare la scadenza del 1° gennaio 2014, tanto che nel frattempo, è stato presentato alla Camera un emendamento alla legge di stabilità per prorogare il termine al 1° gennaio 2015. La modifica non è passata ma non è da escludere che il rinvio possa avvenire con il "milleproroghe".

Fonte: *Il Sole 24 Ore*

RIDUZIONE DEL 15% ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO ANNO 2014

Si comunica che a decorrere **dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato** di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa sono ridotti del 15 per cento

Quanto sopra ai sensi della legge 147/2013 che all'art. 1 comma 710 recita: All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Si riporta di seguito quanto prevedeva la legge di stabilità 228/2012 art. 1 comma 517:

517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.

ADEMPIMENTI PER IMPRESE AGRICOLE

1. Nomina RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativo corso per acquisizione attestato di formazione.

2. Nomina o autonominazione degli addetti al pronto soccorso ed antincendio e relativi corsi di formazione.

3. Realizzazione della Valutazione dei rischi o dei DVR (Documento di Valutazione Rischi standardizzato) con le firme di tutti gli addetti alla sicurezza presenti (RSPP — datore di lavoro — medico competente — RLS rappresentante dei lavoratori della sicurezza).

4. Stesura della valutazione del rischio Rumore laddove è dovuta, del rischio vibrazioni o movimenti ripetuti nonché valutazione del rischio

5. Nomina del Medico competente in tutti i casi in cui ci sono operai esposti a rischi che prevedono la sorveglianza sanitaria (rumore e vibrazioni — movimentazione manuale dei carichi — agenti chimici tossici, nocivi o cancerogeni (fitofarmaci e/o farmaci) — agenti biologici (vaccini/zoonosi).

6. Visita medica agli operai soggetti alla sorveglianza sanitaria e ripetizione periodica della stessa alle scadenze di legge.

7. distribuzione ai dipendenti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per legge a seconda delle mansioni svolte e firma di consegna dei medesimi.

8. Formazione e informazione ai lavoratori — per quanto concerne la formazione occorre distinguere due modalità diverse di svolgimento a seconda il numero di giornate svolte nell'arco dell'anno e la mansione specifica.

- per i lavoratori che svolgono più di 50 gg all'anno di lavoro: corso della durata di 12 ore suddiviso in una parte generale di 4 ore ed una specifica di 8 ore, il corso va effettuato da una persona qualificata o dal datore di lavoro medesimo se questi si è nominato RSPP, ha l'attestato di formazione e la nomina ha decorrenza da almeno 3 anni.

- Per i lavoratori con meno di 50 giornate all'anno: formazione generica fatta anche dal datore di lavoro o da un preposto con l'ausilio di manuali o schede tecniche.

- Per i lavoratori che svolgono mansioni specifiche o a maggior rischio: occorrono corsi mirati alla mansione anche se fanno meno di 50 gg. anno

9. Nomina del RLS (Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza) che nelle aziende fino a 15 dipendenti deve essere eletto dai lavoratori medesimi, sollecitati a fare questo dal datore di lavoro — se non viene eletto nessuno occorre fare riferimento al rappresentante di bacino individuato sulla base degli accordi sindacali in seno al Comitato Paritetico là dove esiste. Per le aziende oltre 15 dipendenti la figura del RLS deve essere detta nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda.

10. Verifica dell'addestramento dei dipendenti addetti alle attrezzature agricole — i patentini per la guida dei vari mezzi agricoli e non — al momento tutti coloro che hanno una esperienza di guida di oltre 2 anni sono esentati dal fare il corso, ma è sufficiente una autocertificazione fatta dal datore di lavoro o dal lavoratore, questo fino a febbraio 2017. Per quanti non hanno l'esperienza nella guida dei mezzi occorre la frequenza al corso teorico — pratico, di durata diversa a seconda dei mezzi, con rilascio di attestato (patentino) prima di poter guidare.

11. Cisterne del Gasolio — devono essere del tipo omologato — per quanto concerne gli adempimenti previsti per l'adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi (SCIA e ulteriore documentazione) al momento è tutto prorogato al 7 ottobre 2014.

FIGURE DELLA SICUREZZA IN AGRICOLTURA

RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Può essere svolto dal datore di lavoro nelle aziende agricole fino a 30 addetti calcolati col criterio delle ULU (Unità Lavorativa Uomo).

Formazione del RSPP.

I datori di lavoro che si erano nominati prima del 31 dicembre 1996 devono fare corso di aggiornamento di 10 ore entro gennaio 2014

I datori di lavoro che si erano

nominati dopo il 31 dicembre 1996 e hanno fatto corso di 16 ore devono fare corso di aggiornamento di 10 ore entro gennaio 2014

I datori di lavoro che si nominano oggi devono fare corso di 32 ore.

Tutti i eq.3. Jatori di lavoro dovranno poi sostenere corsi di aggiornamento ogni 5 anni.

Addetto Antincendio

Funzione che può essere svolta dal datore di lavoro in piccole aziende dove lui è presente durante lo svolgimento dei lavori.

Formazione addetto antincendio.

In agricoltura occorre corso di minimo 8 ore: 4 di teoria e 4 di prova pratica

Addetto al Pronto Soccorso

Funzione che può essere svolta dal datore di lavoro in piccole aziende dove lui è presente durante lo svolgimento dei lavori.

Formazione addetto al Pronto soccorso.

Per aziende ricadenti nel gruppo A: aziende agricole con oltre 5 dipendenti fissi

Corso della durata di 16 ore con aggiornamento triennale di 6 ore

Per aziende ricadenti nei gruppi B/C : tutte le altre imprese agricole non ricadenti nel gruppo A

Corso della durata di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore
RLS rappresentante dei lavoratori della sicurezza

Funzione che viene svolta da un lavoratore dell'azienda che nelle imprese fino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori, sollecitati a questo dal datore di lavoro. L'avvenuta nomina deve essere comunicata all'INAIL il entro il 31 marzo di ciascun anno.

Nelle imprese oltre i 15 dipendenti la figura del RLS deve essere eletta nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale.

Medico Competente

E' un professionista Medico del Lavoro, che svolge un ruolo importantissimo nella diagnosi, prevenzione e cura per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle aziende.

Il medico competente collabora con le altre figure e istituzioni legate alla sorveglianza sanitaria

quali: RSPP — Datore di Lavoro — RLS